



110
5

24011

24
03

CIRCOLARE N. 17

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO VII

Roma,

Prot. N. **47049 del 27/05/2014**
Allegati: vari

Alla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Roma

Alle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Roma

OGGETTO: Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64. Modalità
applicative dell'articolo 4, concernente la
verifica degli equilibri strutturali delle
Regioni.

1. Premessa

La presente circolare è volta a fornire alle Regioni interessate indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che le Regioni che abbiano sottoscritto i contratti riguardanti le anticipazioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, possono sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati, previa attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

Tali condizioni sono verificate dai tavoli di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2013 e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Ai fini della presente circolare non costituiscono "nuovi prestiti o mutui" le operazioni di

ristrutturazione, rinegoziazione o ridefinizione, anche con finanziatori diversi da quelli originali, di debiti già contratti che non comportano un incremento dello stock di debito complessivo della Regione.

2. Definizione di equilibrio strutturale

Per equilibrio strutturale, l'articolo 4 del decreto legge n. 35 intende un equilibrio del bilancio stabile e duraturo, che consente alla Regione di sottoscrivere nuovi prestiti, senza compromettere la propria capacità di spesa, con particolare riferimento a quella diretta al rimborso dei prestiti già contratti.

Ferme restando le disposizioni riguardanti i limiti di indebitamento delle Regioni e quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 76 del 2000, una regione è in equilibrio strutturale se:

- a) l'ultimo rendiconto approvato dalla giunta registra un equilibrio, sia complessivo che di parte corrente, in termini di competenza, distintamente per la gestione ordinaria e per quella sanitaria, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (a decorrere dal rendiconto 2012). Al riguardo si sottolinea che le Regioni che registrano disavanzi pregressi non ancora ripianati, non possono essere considerate in equilibrio strutturale.
- b) al 31 dicembre dell'anno precedente non era in anticipazione di tesoreria, chiusa alla fine dell'esercizio e riaperta, all'inizio dell'anno successivo per lo stesso importo;
- c) le previsioni relative all'ammortamento del nuovo finanziamento sono considerate nel bilancio pluriennale, che per ciascun esercizio, risulta in equilibrio, sia complessivo che di parte corrente, di cassa e di competenza, distintamente per la gestione ordinaria e per la gestione sanitaria, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ai fini dell'equilibrio generale di cui alle lettere a) e c) non rileva il disavanzo previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76 del 2000.

In allegato sono riportati i prospetti di calcolo dell'equilibrio strutturale che le Regioni dovranno allegare all'attestazione di cui al citato articolo 4 del decreto legge n. 35 del 2013.

Il Ministro



BILANCIO PLURIENNALE GESTIONE ORDINARIA (1)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	N+1	N+2	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N (2)
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli I-II-III	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Titolo I) (4)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (esclusa l'estinzione anticipata)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio corrente		0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (5)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (6)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti (7)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (Titolo II) (8)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti per estinzione anticipata	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo anticipazione DL 35/2013 (solo nell'esercizio 2014 per le regioni che hanno attivato tale voce)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale debito a pareggio		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le regioni che hanno disavanzi non ancora ripianati, non possono autorizzare nuovo indebitamento.

(2) Dati del bilancio di previsione annuale. Nelle righe riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amm., indicare il fondo di cassa iniziale.

(3) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale di parte corrente iscritto in entrata.

(4) Per le regioni in sperimentazione gli stanziamenti di spesa comprendono gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

(5) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale in c/capitale iscritto in entrata.

(6) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 4 del titolo 5 del bilancio sperimentale.

(7) Le regioni in sperimentazione indicano il titolo 6 del bilancio sperimentale.

(8) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 2 e del 3 del bilancio sperimentazione, compresi gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

BILANCIO PLURIENNALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (1)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	N+1	N+2	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N (2)
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli I-II-III	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Titolo I)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (esclusa l'estinzione anticipata)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio corrente		0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (3)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti (4)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (Titolo II) (5)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti per estinzione anticipata	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo anticipazione DL 35/2013 (solo nell'esercizio 2014 per le regioni che hanno attivato tale voce)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale debito a pareggio		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le regioni che hanno disavanzi non ancora ripianati, non possono autorizzare nuovo indebitamento.

(2) Dati del bilancio di previsione annuale. Nelle righe riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amm., indicare il fondo di cassa iniziale.

(3) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 4 del titolo 5 del bilancio sperimentale.

(4) Le regioni in sperimentazione indicano il titolo 6 del bilancio sperimentale.

(5) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 2 e del 3 del bilancio sperimentazione.

BILANCIO PLURIENNALE TOTALE (1)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	N+1	N+2	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N (2)
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli I-II-III	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Titolo I) (4)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (esclusa l'estinzione anticipata)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio corrente		0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (5)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (6)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti (7)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (Titolo II) (8)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti per estinzione anticipata	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo anticipazione DL 35/2013 (solo nell'esercizio 2014 per le regioni che hanno attivato tale voce)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale debito a pareggio		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le regioni che hanno disavanzi non ancora ripianati, non possono autorizzare nuovo indebitamento.

(2) Dati del bilancio di previsione annuale. Nelle righe riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amm., indicare il fondo di cassa iniziale.

(3) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale di parte corrente iscritto in entrata.

(4) Per le regioni in sperimentazione gli stanziamenti di spesa comprendono gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

(5) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale in c/capitale iscritto in entrata.

(6) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 4 del titolo 5 del bilancio sperimentale.

(7) Le regioni in sperimentazione indicano il titolo 6 del bilancio sperimentale.

(8) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 2 e del 3 del bilancio sperimentazione, compresi gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

RENDICONTO GESTIONE ORDINARIA (1)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		IMPEGNI E ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (2)	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00
Spese correnti (3)	(-)	0,00
Rimborso prestiti (esclusa l'estinzione anticipata)	(-)	0,00
A) Equilibrio corrente		0,00
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (4)	(+)	0,00
Entrate Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (5)	(+)	0,00
Entrate Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti (6)	(+)	0,00
Disavanzo di amm. per debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti	(+)	0,00
Spese in conto capitale (7)	(-)	0,00
Fondo anticipazione DL 35/2013 (nel rendiconto 2013 e 2014 per le regioni che hanno attivato tale voce)	(-)	0,00
C) Totale debito a pareggio		0,00

(1) Le regioni che hanno disavanzi non ancora ripianati, non possono autorizzare nuovo indebitamento.

(2) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale di parte corrente iscritto in entrata.

(3) Le regioni in sperimentazione indicano gli impegni e gli importi relativi al fondo pluriennale rendicontato.

(4) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale in c/capitale iscritto in entrata.

(5) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 4 del titolo 5 del bilancio sperimentale.

(6) Le regioni in sperimentazione indicano il titolo 6 del bilancio sperimentale.

(7) Le regioni in sperimentazione indicano la somma degli impegni e del fondo pluriennale rendicontato del titolo 2 e del titolo 3 del bilancio sperimentale.

RENDICONTO GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (1)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		IMPEGNI E ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	0,00
Rimborso prestiti (esclusa l'estinzione anticipata)	(-)	0,00
A) Equilibrio corrente		0,00
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Entrate Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (2)	(+)	0,00
Entrate Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti (3)	(+)	0,00
Disavanzo di amm. per debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti	(+)	0,00
Spese in conto capitale (4)	(-)	0,00
Fondo anticipazione DL 35/2013 (nel rendiconto 2013 e 2014 per le regioni che hanno attivato tale voce)	(-)	0,00
C) Totale debito a pareggio		0,00

(1) Le regioni che hanno disavanzi non ancora ripianati, non possono autorizzare nuovo indebitamento.

(2) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 4 del titolo 5 del bilancio sperimentale.

(3) Le regioni in sperimentazione indicano il titolo 6 del bilancio sperimentale.

(4) Le regioni in sperimentazione indicano la somma degli impegni del titolo 2 e del titolo 3 del bilancio sperimentale.

RENDICONTO TOTALE (1)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		IMPEGNI E ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (2)	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00
Spese correnti (3)	(-)	0,00
Rimborso prestiti (esclusa l'estinzione anticipata)	(-)	0,00
A) Equilibrio corrente		0,00
Avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (4)	(+)	0,00
Entrate Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (5)	(+)	0,00
Entrate Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti (6)	(+)	0,00
Disavanzo di amm. per debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti	(+)	0,00
Spese in conto capitale (7)	(-)	0,00
Fondo anticipazione DL 35/2013 (nel rendiconto 2013 e 2014 per le regioni che hanno attivato tale voce)	(-)	0,00
C) Totale debito a pareggio		0,00

(1) Le regioni che hanno disavanzi non ancora ripianati, non possono autorizzare nuovo indebitamento.

(2) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale di parte corrente iscritto in entrata.

(3) Le regioni in sperimentazione indicano gli impegni e gli importi relativi al fondo pluriennale rendicontato.

(4) Le regioni in sperimentazione indicano anche il fondo pluriennale in c/capitale iscritto in entrata.

(5) Le regioni in sperimentazione indicano la somma del titolo 4 del titolo 5 del bilancio sperimentale.

(6) Le regioni in sperimentazione indicano il titolo 6 del bilancio sperimentale.

(7) Le regioni in sperimentazione indicano la somma degli impegni e del fondo pluriennale rendicontato del titolo 2 e del titolo 3 del bilancio sperimentale.